

CIRCOLARE FFW

LE MISURE DEL DECRETO “SALVA ITALIA” IN MATERIA DI FISCO, FINANZA E WELFARE

Titolo I - Sviluppo ed equità

Aiuto alla crescita economica - ACE (art. 1)	2
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani (art. 2)	5
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento Fondo di Garanzia (art. 3) e misure per le micro, piccole e medie imprese (art. 39)	7
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali (art. 4)	9
ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e assistenziali (art. 5)	10
Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito (art. 6-bis)	11

Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

Misure per la stabilità del sistema creditizio (art. 8)	11
Imposte differite attive (art. 9)	12

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Regime premiale per favorire la trasparenza (art. 10)	14
Emersione di base imponibile (art. 11)	18
Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie (art. 11-bis)	21
Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante (art. 12)	21
Anticipazione dell’imposta municipale propria (art. 13)	22
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14)	23
Disposizioni in materia di riscossione dei comuni (art. 14-bis)	24
Disposizioni in materia di accise (art. 15)	24
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei (art. 16)	25
Canone RAI (art. 17)	26
Clausola di salvaguardia (art. 18)	26
Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero (art. 19)	27
Riallineamento partecipazioni (art. 20)	31
Soppressione enti e organismi (art. 21)	31
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici (art. 24)	32
Addizionale regionale IRPEF (art. 28)	35

Si riporta di seguito una prima sintesi delle principali misure in materia di fisco, finanza e welfare contenute nel Decreto "Salvitalia" - DL 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Il decreto è attualmente all'esame del Senato; ne è prevista a breve la definitiva conversione in legge, che dovrebbe avvenire senza ulteriori modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera dei Deputati e qui commentato. Dopo l'approvazione della manovra, alcune delle misure qui evidenziate potranno essere oggetto di approfondimento attraverso circolari ad hoc dell'Area.

Titolo I - Sviluppo ed equità

Aiuto alla crescita economica - ACE (art. 1)

L'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (nel seguito decreto) introduce una disciplina fiscale agevolativa a favore delle imprese che incrementano il capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La misura - denominata aiuto alla crescita economica - anticipa quanto previsto dall'art. 7 del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale e assistenziale (AC n. 4566), introducendo un meccanismo di esenzione del reddito di impresa per la quota corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Come enunciato nel primo comma della disposizione e come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, l'agevolazione ha l'obiettivo di stimolare la crescita della struttura patrimoniale delle imprese e, per questa via, lo sviluppo economico del Paese, attraverso un più equilibrato trattamento fiscale del finanziamento con debito rispetto al finanziamento con capitale di rischio.

Descrizione

L'agevolazione si sostanzia nella deducibilità dal reddito di impresa imponibile di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Trattasi, pertanto, di una agevolazione che opera solo ai fini delle imposte sui redditi – IRES e IRPEF – e non anche ai fini IRAP.

Il reddito di impresa imponibile viene ridotto, fino a poterne essere azzerato, di una quota pari al rendimento nozionale dell'incremento di capitale proprio rilevato a fine esercizio rispetto al capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

In altri termini, al fine di individuare il reddito soggetto ad IRES (IRPEF), l'impresa dovrà verificare, in chiusura di ogni esercizio e secondo le modalità di seguito illustrate, se vi è stato un incremento patrimoniale rispetto all'esercizio 2010. In caso positivo, dovrà calcolare il rendimento nozionale di tale incremento e dedurre l'importo derivante dal reddito imponibile di periodo.

La misura ha carattere permanente ed il primo periodo di applicazione è quello in corso al 31 dicembre 2011.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese costituite sotto forma di società di capitali, gli enti pubblici e privati residenti che svolgono attività commerciale in via esclusiva o principale, i trust, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società o enti non residenti, nonché gli imprenditori individuali e le società di persone. Con riguardo alle imprese personali, il comma 7 dell'art. 1 precisa che l'agevolazione si applicherà con le modalità che saranno definite con un decreto del ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Meccanismo applicativo

- Individuazione degli incrementi e dei decrementi patrimoniali

I commi da 2 a 6 dell'art. 1 definiscono il meccanismo applicativo della disciplina agevolativa.

Come accennato, occorre in primo luogo verificare l'esistenza di un incremento di capitale proprio rispetto al capitale proprio del periodo 2010.

Il comma 5 definisce il capitale proprio esistente alla chiusura del periodo 2010 come il patrimonio netto risultante dal bilancio senza tener conto dell'utile di esercizio. Tale capitale rappresenta il parametro per determinare l'eventuale incremento patrimoniale rilevato negli esercizi successivi.

A tale riguardo, il medesimo comma specifica che rilevano ai fini della determinazione dell'incremento di capitale proprio:

- come variazioni in aumento:
 - o i conferimenti in denaro;
 - o gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- come variazioni in diminuzione:
 - o le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
 - o gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
 - o gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Sono pertanto escluse dall'agevolazione quegli aumenti di capitale volti all'acquisizione di posizioni di controllo in altre società o all'acquisizione di aziende o rami delle stesse.

Con riguardo alle imprese di nuova costituzione, il comma 6 specifica che, ai fini dell'agevolazione, rileva tutto il patrimonio conferito.

- Momento di rilevanza degli incrementi e dei decrementi patrimoniali

Gli incrementi e i decrementi di capitale proprio rilevano con una determinata scadenza temporale, stabilita dal medesimo comma 6.

Per quanto attiene agli incrementi:

- per quelli derivanti da conferimenti in denaro, la rilevanza è fissata a partire dalla data del versamento. Fermo restando quanto disporrà il decreto attuativo, il riferimento alla data di versamento induce a ritenere che i conferimenti in denaro concorrano alla formazione dell'incremento di capitale in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati. Se tale interpretazione dovesse essere confermata – interpretazione, peraltro mutuata da quella fornita con riguardo alla disciplina c.d. DIT di cui al D.Lgs. n. 466/1997, a cui la disciplina dell'ACE in parte si ispira – i conferimenti effettuati nel primo periodo di applicazione potrebbero assumere rilievo solo in parte nel 2011 con scarso vantaggio ai fini della determinazione dell'incremento patrimoniale del periodo. Ad ogni modo, il ridotto vantaggio rilevato nel primo periodo (ossia nel periodo in cui il conferimento di denaro è effettuato) verrebbe assorbito nei periodi di imposta successivi. In tali esercizi, infatti, il conferimento concorrerebbe alla determinazione dell'incremento del capitale proprio per il suo intero ammontare. Sul punto, occorrerà comunque attendere le precisazioni del decreto ministeriale di attuazione.

- per quelli derivanti dall'accantonamento di utili, la rilevanza è fissata a partire dall'inizio dell'esercizio in cui sono formate le relative riserve. In altri termini, dovrebbero rilevare dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile dell'esercizio. Come per i conferimenti in denaro, negli esercizi successivi anche gli utili accantonati a riserva dovrebbero continuare ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per l'intero importo.
- per le aziende e le società di nuova costituzione, è considerato incremento tutto il patrimonio conferito.

Per quanto concerne i decrementi:

- rilevano tutti a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Così ad esempio, eventuali prelievi di denaro a valere sul capitale proprio, rileveranno a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate. decrementi rileveranno per l'intero ammontare anche per gli esercizi successivi a quello nel quale le riduzioni si sono verificate.
- Rendimento nozionale

Ai fini di determinare la quota di reddito imponibile non assoggetta a tassazione, occorre calcolare il rendimento nozionale dell'incremento patrimoniale rilevato. A tal fine il comma 3 dell'articolo 1, prevede che l'aliquota percentuale del rendimento nozionale sarà determinata annualmente con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio avendo riguardo ai rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. Tuttavia, per i primi tre anni di applicazione della misura (ossia per i periodi di imposta in corso al 31.12.2011; 2012 e 2013) l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale è stabilita dal comma 3, nella misura fissa del 3%.

- Eccedenza del rendimento nozionale

Il comma 4 dell'art. 1 stabilisce che nell'ipotesi in cui il rendimento nozionale non trovi piena capienza nel reddito dichiarato, l'eccedenza potrà essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi.

Ciò dovrebbe significare che la deduzione ACE opera fino a concorrenza del reddito dichiarato (ante ACE). Conseguentemente, nell'esercizio di maturazione della deduzione, il beneficio opera se e nei limiti in cui vi sia un reddito positivo, non potendo determinare una perdita fiscale. La parte del rendimento nozionale che non trova capienza nel reddito dichiarato (ante ACE) potrà essere riportato in deduzione negli esercizi successivi, senza limiti di tempo, fino a concorrenza del reddito rilevato negli esercizi medesimi.

Anche su questo aspetto è auspicabile un chiarimento da parte dei competenti organi istituzionali.

Decreto attuativo

Come accennato, il comma 8 dispone che le disposizioni di attuazione della misura agevolativa saranno definite con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge.

Lo stesso decreto potrà stabilire disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

Il minor gettito IRES e IRPEF è stimato in 950 milioni nel 2012, 1,5 miliardi nel 2013, 2,9 miliardi nel 2014.

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani (art. 2)

In linea con le proposte di Confindustria, l'articolo 2 del decreto interviene in materia di IRAP con due diverse misure che agiscono, entrambe, sulla componente costo del lavoro.

Vengono ampliate la deduzione dalle imposte sui redditi dell'IRAP riferita alle spese del personale dipendente, già introdotta dal DL n. 185/2008 nonché la deduzione forfetaria per cuneo fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni.

Deducibilità IRAP ai fini delle imposte sui redditi

In deroga al principio generale di indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi, sancito dal decreto IRAP (art. 1, D.Lgs. n. 446/1997), i commi da 1 a 1-ter dell'art. 2, del decreto rendono integralmente deducibile dalle imposte sui redditi - IRES e IRPEF - l'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese del personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti per legge.

La piena deducibilità dell'IRAP riferita al costo del lavoro decorrerà dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Fino al periodo di imposta 2011, per effetto di quanto previsto dall'art. 6 del DL n. 185/2008, come modificato dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 2 del decreto stesso, la deduzione IRAP sarà limitata ad una quota forfetaria pari al 10%.

Pertanto, per effetto delle modifiche suddette, a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2012 sarà deducibile ai fini IRES e IRPEF:

- una quota forfetaria, pari al 10%, dell'IRAP riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
- l'intera IRAP riferibile alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti per legge.

Attesi i richiami agli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8, del D.Lgs. n. 446/1997 operati dal comma 1, dell'art. 2 del decreto, i soggetti che potranno beneficiare della integrale deduzione dell'IRAP sul costo del lavoro sono le:

- società di capitali e gli enti commerciali (art. 5);
- società di persone e imprese individuali (art. 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziari (art. 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- imprese esercenti arti e professioni (art. 8).

La deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 99, comma 1, del TUIR.

Come accennato, la quota deducibile è relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del citato D.Lgs. n. 446/1997.

Si tratta delle deduzioni per i costi del personale dipendente e assimilato, effettivamente sostenuti ovvero per importi forfetari in base alla quantità e alla qualità dei lavoratori assunti, nonché della deduzione forfetaria prevista dal comma 4-bis stabilita in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarati, indipendentemente dalla presenza o assenza di spese di personale.

Deduzione forfetaria per cuneo fiscale per i giovani fino a 35 anni di età e per le donne

Il comma 2, dell'art. 2 del decreto, modificando l'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 446/1997, eleva l'importo forfetario della deduzione per cuneo fiscale – da 4.600 a 10.600 euro annui (da 9.200 a 15.200 euro per le imprese localizzate nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno) - nel caso in cui il lavoratore assunto a tempo indeterminato sia donna o di età inferiore a 35 anni.

La maggiore deduzione opera a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011, ossia a partire dal 2012, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

Tenuto conto della modalità con cui è operata la modifica – che semplicemente integra la disposizione originaria del decreto IRAP, senza condizionare la possibilità di dedurre i maggior importi a specifici requisiti di assunzione – nonché, tenuto conto delle precisazioni recate dalla relazione tecnica, la deduzione maggiorata dovrebbe spettare su tali tipologie di lavoratori dipendenti impiegati nel periodo di imposta 2012 a prescindere da quando è avvenuta l'assunzione.

In altri termini, a partire dal prossimo anno, dovrebbe essere possibile dedurre i più elevati importi in relazione alle donne e ai giovani di età inferiore a 35 anni dipendenti nel periodo di imposta e non solo in relazione a quelli neo assunti o che, ad esempio, incrementano una determinata media di lavoratori dipendenti nell'impresa rilevata in un determinato lasso temporale.

Si ricorda che l'art. 11, comma 1, lettera a), n. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, oggetto di modifica, consente ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti), di dedurre un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; il n. 3) della medesima disposizione eleva il predetto importo a 9.200 qualora il soggetto sia impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Quest'ultima disposizione è fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola "de minimis".

Per effetto delle norme in esame, l'importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è aumentato a 10.600 euro, ovvero 15.200 per le imprese del mezzogiorno, in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

Il beneficio viene complessivamente stimato in 1,5 miliardi nel 2012 e 2 miliardi circa nei due anni successivi.

Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento Fondo di Garanzia (art. 3) e misure per le micro, piccole e medie imprese (art. 39)

Il decreto contiene diverse misure volte a rafforzare il Fondo di Garanzia per le PMI (artt. 3 e 39). In particolare, con l'obiettivo di raddoppiare gli attuali livelli di operatività del Fondo - che nel 2010 ha garantito oltre 9 miliardi di finanziamenti e nel 2011 dovrebbe attestarsi intorno allo stesso ammontare - raggiungendo la quota di almeno 20 miliardi di crediti garantiti, è stabilito quanto segue:

- **rifinanziamento:** il Fondo - le cui disponibilità per l'anno 2012 erano state tagliate dalla Legge di stabilità - viene rifinanziato con 400 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 (articolo 3, comma 4);
- **copertura della garanzia:** verranno riviste le percentuali di copertura delle garanzie del Fondo (articolo 39, comma 1). In particolare si prevede che la garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo possono essere concesse fino a un massimo dell'80% e che - attraverso un decreto non

regolamentare del MISE di concerto con il MEF - la misura della copertura verrà graduata in base alle tipologie di operazioni garantite, alle categorie di imprese beneficiarie nonché ai loro settori e aree geografiche di appartenenza (al riguardo si ricorda che oggi il DM 248/99 che disciplina le modalità operative del Fondo stabilisce che la garanzia diretta può arrivare fino al 60% del finanziamento nel Centro-Nord e all'80% nel Mezzogiorno, mentre la soglia per la controgaranzia è fissata al 90%).

In proposito, Confindustria ha messo in evidenza l'opportunità che si privilegino, attraverso percentuali di copertura più elevate, le operazioni a fronte di investimenti con particolare riguardo a quelli in ricerca, innovazione, internazionalizzazione;

- **accantonamento a fronte del rischio:** si prevede che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, venga ridefinita, con decreto non regolamentare del MISE d'intesa con il MEF, la misura dell'accantonamento minimo effettuato dal Fondo a fronte dei rischi assunti (articolo 39, comma 2). Attualmente tale misura minima è fissata all'8% dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 settembre 2005. Considerando però che l'accantonamento medio è al 9,2% (per le operazioni più rischiose si accantonano infatti percentuali che vanno dal 10 al 20%) e che il Fondo perde il 2%, appare possibile, in condizioni di prudenza e in linea con quanto anche in passato suggerito da Confindustria, ridurre l'accantonamento e aumentare, a parità di risorse pubbliche stanziare, l'ammontare degli affidamenti garantiti dal Fondo e dunque il suo effetto leva. Prevedendo che la misura minima dell'accantonamento possa essere definita attraverso un decreto non regolamentare si introduce, peraltro, un meccanismo flessibile che consentirà di adeguare in ogni momento l'accantonamento all'esposizione al rischio;
- **importo massimo garantito:** si prevede che tale importo venga elevato da 1,5 a 2,5 milioni di euro per le tipologie di operazioni, le aree geografiche, i settori e le categorie di imprese che saranno individuati da un decreto non regolamentare del MISE d'intesa con il MEF (articolo 39, comma 3). Una quota non inferiore all'80% delle disponibilità del fondo dovrà però andare agli interventi di garanzia inferiori a 500mila euro: questi ultimi assorbono oggi il 93% delle risorse del Fondo (il restante 7% va alle operazioni da 500mila a 1,5 milioni).

La misura è estremamente importante per le PMI industriali: in proposito Confindustria ha sottolineato l'opportunità che l'innalzamento a 2,5 milioni riguardi la più ampia gamma di operazioni finanziarie garantite e certamente tutte quelle finalizzate alla realizzazione di investimenti;

- **garanzie su portafogli crediti alle PMI:** è prevista la possibilità, fino ad oggi esclusa, che il Fondo copra, a titolo oneroso, portafogli di finanziamenti alle PMI (articolo 39, comma 4); tale operatività verrà disciplinata con un decreto non regolamentare del MISE d'intesa con il MEF;
- **costo della garanzia:** verranno modificati, con decreto non regolamentare del MISE d'intesa con il MEF e in funzione delle tipologie di operazioni, i costi della garanzia (articolo 39, comma 5);
- **cessione impegni del Fondo:** verranno definite, con decreto non regolamentare del MISE d'intesa con il MEF, le modalità le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti dal Fondo (articolo 39, comma 6);
- **microcredito:** un emendamento approvato alla Camera ha previsto che una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso venga riservata a interventi di microcredito come definiti dall'articolo 111 del TUB (articolo 39, comma 7-bis). Nel dettaglio il TUB fa riferimento a finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l'avvio o

l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano di ammontare inferiore a 25.000 euro e non siano assistiti da garanzie reali;
- b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Per la creazione della suddetta riserva e la definizione delle risorse che le saranno destinate, è prevista l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del MISE, sentito l'Ente nazionale per il Microcredito che è un organismo istituito presso lo stesso MISE.

Con tale decreto verranno altresì definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo.

Viene inoltre previsto che l'Ente nazionale per il microcredito possa stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito.

Il decreto contiene inoltre, all'articolo 39, comma 7, una disposizione finalizzata a sostenere la **patrimonializzazione dei confidi iscritti nell'elenco speciale degli intermediari finanziari** previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia (cosiddetti "confidi 107").

Nel dettaglio, in deroga all'articolo 13, commi 8,9 e 10, della legge 326/2003 - che stabilisce che solo PMI possano essere socie dei confidi - è previsto che al capitale dei confidi 107 possono partecipare anche enti pubblici e grandi imprese non finanziarie.

Si tratta, come detto, di una misura che intende favorire la patrimonializzazione dei confidi vigilati i quali, esattamente come le banche, sono tenuti a rispettare i requisiti di patrimonio previsti da Basilea.

La misura promuoverà inoltre un più efficiente utilizzo di risorse pubbliche. Gli enti pubblici, infatti, sostengono abitualmente e in misura importante i confidi. Spesso, però, lo fanno attraverso contributi che, essendo gravati da specifici vincoli di destinazione, non possono essere computati nel patrimonio di vigilanza e non contribuiscono realmente alla patrimonializzazione di tali organismi e dunque non perseguono nel modo più efficace l'obiettivo ultimo dell'intervento pubblico a favore dei confidi che è quello di sostenere l'accesso al credito delle PMI.

La norma assicura comunque il mantenimento della governance dei confidi in capo alle imprese. Infatti, l'apertura del capitale dei confidi 107 a soggetti diversi dalle PMI è subordinata alla condizione che le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e che la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali (art. 4)

La norma introduce nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi un nuovo articolo 16-bis, che rende strutturale la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per ciascuna unità immobiliare, fino ad un importo massimo di 48.000 euro, ripartita in 10 quote annuali.

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed ha subito successive modifiche e proroghe con leggi annuali (l'ultima delle quali, con l'articolo 2, comma 10, della legge n. 191 del 2009 stabiliva una proroga fino al 31 dicembre 2012 ora divenuta invece permanente).

L'ambito oggettivo degli interventi agevolabili rimane sostanzialmente il medesimo previsto dalle norme precedenti; sono, quindi, agevolabili gli interventi relativi a:

- a) parti comuni di edifici residenziali;
- b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (secondo quanto previsto dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente) - anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);
- d) realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
- e) eliminazione di barriere architettoniche;
- f) adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;
- g) realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;
- h) conseguimento di risparmi energetici;
- i) adozione di misure antisismiche;
- j) bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Con gli emendamenti approvati in sede parlamentare, l'agevolazione ai lavori condominiali è stata estesa su tutte le parti comuni indicate nell'art. 1117 del codice civile e non solo a quelle previste dal n. 1 (es. la modifica consente di includere anche i lavori sui locali della portineria, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli ascensori, ecc.) ed ai lavori di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato anteriormente al 2012.

Viene così recepita in sede normativa un'interpretazione estensiva della definizione di parti comuni fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 7/2010.

Possono beneficiare dell'agevolazione fiscale i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo l'immobile su cui vengono effettuati i lavori. Sugli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

Viene confermata la detrazione d'imposta del 36 per cento sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

Riprendendo quanto già recentemente disposto dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, viene previsto che in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all'acquirente per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti.

Restano confermate le norme di attuazione e le procedure di controllo dell'agevolazione prevista dalle precedenti leggi (pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti i dati identificativi dei beneficiari del bonifico e della detrazione). Si ricorda che le norme di semplificazioni introdotte dal DL 70/2011 hanno abolito l'obbligo di comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e l'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.

Il comma 4 prevede, inoltre, una proroga fino al 31 dicembre 2012 della detrazione del 55% in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, previste dalla legge 296/2006 e prorogata al 2010 e 2011 dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata estesa la detrazione anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dal 1° gennaio 2013 per tali interventi si applicherà la detrazione del 36%, come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR, concorrendo tali interventi a formare il plafond massimo annuo agevolabile insieme agli altri interventi di ristrutturazione edilizia.

Pertanto il contribuente, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e assistenziali (art. 5)

L'articolo 5 del decreto – sostanzialmente modificato a seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni parlamentari - prevede la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini della concessione di determinate agevolazioni fiscali e benefici assistenziali.

Entro il 31 maggio 2012, un DPCM – su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze – dovrà:

- ridefinire completamente l'ISEE, in base ad una definizione di reddito disponibile che includa le somme esenti da imposizione e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia e dei carichi familiari, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sia in Italia che all'estero, e differenziando l'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;
- individuare le agevolazioni fiscali, tariffarie e i benefici assistenziali che saranno riservate ai soggetti con un ISEE entro i limiti fissati dallo stesso decreto.

Si prevede inoltre un rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, attraverso una migliore condivisione delle banche dati esistenti e la creazione di una nuova banca dati delle prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE.

I risparmi derivanti dalla revisione dell'ISEE saranno destinati all'attuazione di politiche sociali e assistenziali.

Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito (art. 6-bis)

L'art. 6 bis regola l'applicazione delle commissioni per le aperture di credito e per gli sconfinamenti, riordinando l'attuale disciplina dettata dalla legge n. 2/2009 e dal DL 78/2009.

In particolare, si introduce l'art. 117 bis nel Testo Unico Bancario, prevedendo:

- **aperture di credito** (comma 1): si può applicare una commissione onnicomprensiva - proporzionale alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento – più un tasso debitore sulle somme effettivamente utilizzate. Resta il tetto massimo trimestrale dello 0,5% per la commissione già fissato dal DL 78/2009;
- **sconfinamenti** (comma 2) si può applicare una commissione di istruttoria veloce - determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi – più un tasso debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

Il comma 1 non modifica la disciplina vigente, limitandosi a riformularla. Le novità sono contenute nel comma 2, che introduce la commissione di istruttoria veloce per gli sconfinamenti, la quale sostituisce la commissione di massimo scoperto (al riguardo, manca però un esplicito coordinamento con le suddette norme sulla commissione di massimo scoperto). La norma fissa i criteri per la sua definizione lasciando alla banca piena discrezionalità nel fissare l'entità della commissione.

Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

Misure per la stabilità del sistema creditizio (art. 8)

L'articolo 8 della manovra stabilisce che il MEF può concedere, fino al 30 giugno 2012, la garanzia dello Stato sulle passività delle banche emesse dopo l'entrata in vigore del decreto anche se rientranti in piani di emissione preesistenti. In particolare possono essere garantite:

- le passività con scadenza da 3 mesi a 5 anni;
- le obbligazioni garantite emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione con scadenza a 7 anni (a partire dal 1 gennaio 2012).

L'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. Il compito di valutare le richieste di ammissione delle banche spetta alla Banca d'Italia, che ne valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

È inoltre previsto il monitoraggio del MEF e della Banca d'Italia sulle garanzie concesse e sui loro effetti sull'economia. In particolare, entro il 15 aprile 2012 il MEF presenterà un rapporto sintetico sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia sul funzionamento dello schema di garanzia e sulle emissioni, garantite e non, delle banche.

Infine, è previsto che il MEF, fino al 30 giugno 2012, possa rilasciare un'ulteriore garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.

Per la concessione di tali garanzie è autorizzata la spesa di 200 milioni annui per il periodo 2012-2016.

La garanzia dello Stato sulle passività delle banche è lo strumento che può migliorare la capacità delle banche di finanziarsi a medio lungo termine, superando le difficoltà che attualmente impediscono il regolare svolgimento della funzione di erogazione del credito.

In questo senso è importante anche la disposizione che consente al MEF di rilasciare, fino al 30 giugno 2012, un'ulteriore garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia.

E' fondamentale che il ricorso delle banche a tale strumento si traduca in un aumento significativo dell'offerta di credito alle imprese e in una contestuale riduzione del suo costo, scongiurando fenomeni di *credit crunch*.

È dunque importante la funzione di monitoraggio dell'effetto delle garanzie sull'economia da parte del MEF e della Banca d'Italia, che vigilerà sulle banche al fine di verificare, pena l'esclusione dall'ammissione alla garanzia, che non abusino del sostegno ricevuto per conseguire indebiti vantaggi.

Imposte differite attive (art. 9)

L'art. 9, in materia di imposte differite attive (c.d. DTA - Defferred tax assets), migliora e amplia la portata della disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta, introdotta dal decreto Milleproroghe 2010 (art. 2, co. 55, DL n. 225/2010) .

Decreto Milleproroghe 2010

L'art. 2, co. 55, DL n. 225/2010 – cd Milleproroghe ha introdotto una disciplina finalizzata a favorire la liquidabilità anticipata dei crediti per imposte anticipate, mediante la trasformazione – al verificarsi di determinate condizioni - in veri e propri crediti tributari.

In particolare il decreto milleproroghe prevedeva che, nell'ipotesi in cui fosse evidenziata in bilancio una perdita d'esercizio, potessero essere convertite in credito d'imposta le attività per imposte anticipate, iscritte nel bilancio stesso, derivanti da:

- svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, ai sensi dell'art. 106, co. 3, TUIR;
- valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi fossero deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi.

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 94/E del 22 settembre scorso ha riconosciuto l'applicabilità di tale istituto, con riguardo alla trasformazione delle imposte anticipate originate da avviamento e dalle altre attività immateriali, anche ai contribuenti diversi dagli enti creditizi e finanziari.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta, che decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra la perdita d'esercizio, e il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate dalla norma e la somma del capitale sociale e delle riserve.

Secondo la disciplina delineata dal decreto Milleproroghe, il credito d'imposta originato dalla trasformazione non è rimborsabile né produttivo di interessi. Esso può essere ceduto e utilizzato in compensazione, senza limiti di importo.

Infine, il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Al fine di consentirne l'utilizzo in compensazione, con la Ris. 24 maggio 2011, n. 57/E è stato istituito il codice tributo "6834", "Credito d'imposta per imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita di esercizio – art. 2, commi da 50 a 59 del dl 225/2010 e successive modificazioni".

Le modifiche recate alla disciplina dall'art. 9 del DL n. 201/2011 riguardano:

- la possibilità di convertire in credito di imposta le imposte anticipate calcolate sulla **perdita di esercizio**, purché tale perdita derivi dalla deduzione degli stessi componenti negativi (le reversal dei componenti sopra citati) che danno origine a imposte anticipate convertibili.

La norma precisa che la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale.

Merita osservare che, in caso di trasformazione di una parte delle attività per imposte anticipate, la disposizione esclude la possibilità di riportare a nuovo la perdita fiscale per la quota della stessa che ha dato vita ad attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta. (cfr. nuovo comma 56-bis, art. 2, DL n. 225/2010);

- la possibilità di applicare l'istituto della conversione anche ai bilanci delle **società in liquidazione volontaria**, ovvero sottoposte a procedure concorsuali, o di gestione delle crisi, qualora il bilancio finale evidenzi un patrimonio netto positivo.

Alle operazioni di liquidazione volontaria si applicano le disposizioni antielusive previste dall'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. (cfr. nuovo comma 56-ter, art. 2, DL n. 225/2010).

In ragione della predetta modifica, che estende la disciplina anche ai casi di provvedimenti di rigore, nei quali i bilanci di fine procedura sono approvati dagli organi di vigilanza, l'art. 9, comma 1, lett. a), integra il comma 56 dell'art. 2 del DLn. 225 del 2010, facendo riferimento oltre che all'approvazione del bilancio da parte dei soci anche da parte dei diversi organi competenti per legge;

- le modalità di **fruizione del credito di imposta**. Viene ora previsto che il credito di imposta derivante dalla trasformazione dei "deferred tax assets", possa essere ceduto al valore nominale nell'ambito dello stesso gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, DPR n. 602/73, e che l'eventuale eccedenza residua dopo le compensazioni possa essere chiesto a rimborso.

L'applicabilità alle imprese industriali della disciplina di conversione riguarda solo le imposte anticipate iscritte in relazione all'avviamento e alle altre attività immateriali deducibili in più esercizi, e ora, per effetto delle modifiche recate dalla manovra, anche la fiscalità anticipata relativa alle perdite di esercizio derivanti dalla deduzione di tali componenti.

In particolare, tali attività per imposte anticipate derivano da ammortamenti e svalutazioni imputati a conto economico in misura superiore ai limiti fiscali fissati dall'art. 103 del Tuir (es. ammortamento di un marchio in 5 anni anziché in 18, come previsto dalla disciplina fiscale).

L'applicabilità della misura, non riguarda, invece, le svalutazioni dei crediti. Per le imprese industriali, infatti, a differenza che per gli istituti finanziari, la quota indeducibile delle svalutazioni dei crediti non dà luogo a fiscalità differita attiva, essendo una indeducibilità definitiva, non recuperabile negli esercizi futuri.

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Regime premiale per favorire la trasparenza (art. 10)

La norma contiene disposizioni diverse tese a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile e a venire incontro alle imprese in difficoltà finanziaria; in sintesi:

1. regime fiscale opzionale di favore nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza (commi da 1 a 8);
2. modifica della disciplina relativa ai limiti dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti "congrui" agli studi di settore (commi da 9 a 13);
3. ulteriore rateizzazione dei debiti tributari per le imprese in difficoltà finanziarie e nuove regole di remunerazioni degli agenti della riscossione (commi da 13-bis a 13-undecies, 13-terdecies);
4. fatturazione elettronica (commi 13-duodecies).

Regime premiale

I commi da 1 a 8 introducono un regime premiale per i contribuenti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale, a condizione che

- provvedano all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria delle informazioni concernenti le operazioni attive e passive effettuate dal contribuente,
- istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività commerciale o professionale.

I benefici consistono in:

- a) semplificazioni di carattere amministrativo,
- b) assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- c) accelerazione dei tempi per la riscossione dei rimborsi dei crediti d'imposta o la compensazione degli stessi,
- d) esclusione dagli accertamenti induttivi per i soggetti che sono esclusi dagli studi di settore
- e) la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette ed IVA (la misura non si applica in caso di violazione di norme penali)

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate individuerà nel concreto i benefici relativi alle voci a) b) e c), con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta.

In particolare, per i soggetti che aderiscono al regime premiale, il provvedimento dovrà prevedere le seguenti misure:

- predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie (es. dichiarazioni IVA periodiche);
- predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie (es. modello 770 mensile);
- soppressione, nei confronti dei beneficiari, dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;

- anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

Ove i soggetti beneficiari del regime premiale non siano in regime di contabilità ordinaria e rispettino le condizioni sopra menzionate (invio telematico delle operazioni attive e passive e utilizzo di un conto corrente), sono riconosciuti ulteriori benefici (comma 4):

- determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (ovvero determinazione in base alla differenza tra elementi attivi e passivi effettivamente percepiti / sostenuti nel periodo di riferimento) e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

Accertamento soggetti congrui agli studi di settore

I commi da 9 a 13 prevedono, nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore, le seguenti limitazioni ai poteri di accertamento del fisco:

- sono preclusi gli accertamenti induttivi basati sulle presunzioni semplici;
- è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA,
- la determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all'articolo 38 del DPR n. 600/73), è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto previsto dalla norma originaria).

Tali contribuenti beneficiano di tali limitazioni a condizione che:

- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- i dati comunicati nel modello degli studi di settore risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio stesso.

La misura introdotta opera nei confronti di tutti i soggetti agli studi di settore, a prescindere dalla loro adesione al regime premiale di cui ai commi da 1 a 8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa all'effettuazione di specifici piani di controllo sui contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali non sono applicabili le predette norme.

Tali controlli sono articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e sono basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Secondo la normativa previgente, l'Agenzia delle Entrate poteva procedere con accertamenti induttivi nei confronti di contribuenti che si erano dichiarati congrui e coerenti ai risultati degli studi di settore anche solo sulla base di presunzioni semplici (purché chiare, precise e concordanti), senza necessità di una motivazione rafforzata. I contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore, inoltre, potevano

beneficiare della franchigia di esclusione da accertamento induttivo (art. 10, co. 4-bis, Ln. 146/1998) solo se erano congrui anche per i redditi relativi all'anno precedente.

Rateizzazione debiti fiscali imprese in difficoltà finanziaria e remunerazione agenti della riscossione

I commi 13-bis e 13-ter mirano a prorogare i termini per beneficiare della rateazione dei pagamenti di somme iscritte a ruolo, disciplinata dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, concessa dall'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

Viene ora previsto che ove vi sia un comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, tale dilazione può essere prorogata per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi, purché non sia intervenuta decadenza. In tal caso il debitore può chiedere, in luogo di un piano di rateazione per importi costanti, che siano previste rate di importo variabile e crescente per ciascun anno.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. L'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è dunque immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, e il carico non può più essere rateizzato.

Il successivo comma 13-ter prevede che la predetta proroga può essere richiesta anche con riferimento alle dilazioni concesse fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate.

Una proroga dei pagamenti era stata già prevista dall'art. 2, comma 20 del DL 225/2010 con riferimento alle dilazioni concesse fino al 29 dicembre 2010. Per una analisi delle indicazioni operative in merito alla predetta norma si rinvia alla Direttiva Equitalia n. 12/2011 del 15 aprile 2011.

In sostanza, le modifiche in esame riaprono i termini per il prolungamento della dilazione nei confronti dei contribuenti che, al 6 dicembre 2011, non avevano ottenuto proroghe in forza del D.L. 225/2010 (successivamente al 29 dicembre 2010), sempre ove sia comprovato il peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della prima dilazione.

I commi 13-decies e 13-undecies eliminano, come richiesto dalle imprese, l'obbligo di prestare idonea garanzia, per ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo a seguito di controlli automatici ex art. 36-bis DPR n. 600/73 e 54bis DPR 633/72 sulle somme superiori a 50.000 euro (in precedenza si era ottenuto l'esonero dall'obbligo di garanzia solo per somme sotto tale soglia).

Per tutelare le esigenze erariali di incasso delle imposte risultanti dalla dichiarazione è previsto che, in caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di una sola rata, si ha la decadenza dalla rateizzazione e l'immediata riscossione in un'unica soluzione dell'intero importo rateizzato. La decadenza dalla rateizzazione scatta anche nel caso di tardivo pagamento di una rata, non effettuato entro la scadenza della rata successiva.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Viene inoltre riorganizzato il sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, modificata la norma che prevedeva un aggio a favore di Equitalia a carico del contribuente nella misura del 4,65% sulle somme iscritte a ruolo se le somme erano pagate entro 60 giorni dalla notifica (9% per pagamenti oltre tale scadenza).

L'aggio della riscossione è sostituito da una percentuale di rimborso dei costi fissi di Equitalia, da calcolarsi annualmente in misura percentuale delle somme riscosse a ruolo, annualmente con decreto non regolamentare del MEF in base ad elementi connessi ad elementi di fatto come l'andamento della riscossione, ma anche in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell'agente unico della riscossione

Il predetto rimborso è a carico del debitore nella misura del 51%, nel caso di pagamento tempestivo entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (integralmente per pagamenti oltre tale scadenza).

Restano confermate le ipotesi di esclusione dal rimborso del nel caso l'atto sia annullato per provvedimento di sgravio o siano riconosciute indebite le somme richieste dall'Erario. Non conoscendo l'entità della misura del futuro compenso, non è possibile esprimere un giudizio sulla convenienza della modifica.

Il decreto (comma 13-quinquies) che calcola annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione nonché quello in materia di rimborso spese, devono essere emanati entro il 31 dicembre 2013; sino all'entrata in vigore di tali provvedimenti attuativi (comma 13-sexies), resta ferma la previgente disciplina in materia di remunerazione degli agenti della riscossione.

Viene posticipata dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la cessazione da parte di Equitalia dell'effettuazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni.

Da quella data, ove i comuni optino per l'affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall'esercizio diretto o dall'affidamento in house), dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica.

Fatturazione elettronica

Il comma 13-duodecies dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, rende esplicito, con riferimento all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall'ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno, quali siano le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali destinati ad applicare le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 209, L.n. 244/07), che hanno disposto l'obbligo di trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, esclusivamente in forma elettronica.

In particolare, la norma in commento modifica il comma 209 dell'art. 1, L.n. 244/07, precisando che le amministrazioni interessate sono le amministrazioni pubbliche che costituiscono il settore istituzionale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) nonché le amministrazioni autonome.

La norma, infine, demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti a carico delle amministrazioni locali.

Emersione di base imponibile (art. 11)

L'articolo 11 del decreto legge reca diverse disposizioni finalizzate a prevenire o reprimere l'evasione fiscale.

Esibizione o trasmissione di documenti falsi in sede di accertamento tributario

Il primo comma introduce una nuova forma di reato: è punita con sanzione penale l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti falsi, ovvero di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero in tutto o in parte, in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA (disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33 del DPR n. 600/1973 e dagli articoli 51 e 52 del DPR n. 633/1972). Si dispone, in particolare, l'applicabilità delle norme penali contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (articolo 76 del DPR n.445/2000).

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare, rispetto alla formulazione originaria della norma, il comportamento di chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri istruttori per l'attività di accertamento è sanzionato penalmente solo se, a seguito delle richieste del fisco, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000).

Comunicazioni periodiche all'anagrafe tributaria da parte di operatori finanziari

I commi da 2 a 5, modificati nel corso dell'iter parlamentare, recano disposizioni che rendono più stringente la disciplina degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria a carico degli operatori finanziari, disciplinata dall'art. 7, DPR n. 605/1973.

Nel dettaglio, il comma 2 dell'articolo in esame impone agli operatori finanziari, dal 1° gennaio 2012, di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria anche tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti, già oggetto di specifici obblighi di segnalazione ai sensi del sesto comma del citato articolo 7, DPR n. 605/1973¹.

Le nuove disposizioni obbligano ora gli operatori a comunicare anche ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie menzionate all'art. 7, comma 6 stesso. I dati così comunicati siano archiviati nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria.

Il comma 3 dell'articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità mediante le quali effettuare la comunicazione, con la possibilità che tale obbligo possa essere esteso anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali.

A seguito delle modifiche normative apportate presso la competente Commissione della Camera dei deputati, è stato inoltre disposto che:

- il provvedimento sia adottato previa consultazione non solo delle associazioni di categoria degli operatori finanziari, ma anche del Garante per la protezione dei dati personali;

¹ Attualmente, l'articolo 7, comma 6, DPR n. 605/1973 stabilisce che le banche, Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario siano tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

- l'estensione dell'obbligo di comunicazione operi solo con riguardo alle ulteriori informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali;
- il provvedimento contenga adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Le disposizioni del comma 4 specificano inoltre le finalità delle informazioni sulle operazioni, sui rapporti finanziari e sui relativi importi.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare, le informazioni possono essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate - oltre che per le finalità individuate dall'articolo 7, comma 11, del DPR n. 605/1973² - anche per la elaborazione secondo criteri individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. La precedente formulazione finalizzava tali informazioni alla individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo, senza riferimento alla formazione di liste mediante procedure centralizzate.

Il riferimento all'art. 7, comma 11, DPR n. 605/1973 dovrebbe comportare che le comunicazioni all'Anagrafe tributaria siano utilizzate soltanto ai fini delle richieste e delle risposte disciplinate, rispettivamente, dall'art. 32, comma 1, n. 7), DPR n. 600/73, ai fini delle imposte sui redditi e dall'art. 51, comma 2, n. 7), DPR n. 633/72, ai fini IVA. Tali disposizioni prevedono tassativamente la preventiva autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, competente per territorio (ovvero, per il corpo della Guardia di Finanza, del Comandante regionale). Al di fuori di tali ipotesi, quindi, sembrerebbe che le comunicazioni in esame possano essere utilizzate solo per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, da sottoporre a successivo controllo e, pertanto, che le informazioni in esse contenute concernenti i dati contabili non possano essere utilizzate automaticamente dall'Agenzia delle Entrate, per motivare eventuali accertamenti fiscali.

Alla luce di tale interpretazione, gli uffici dovranno richiedere, quindi, l'autorizzazione per ogni singola indagine finanziaria e, pertanto, attraverso l'anagrafe tributaria avranno cognizione dei rapporti finanziari intrattenuti dal contribuente oggetto di indagine e dei dati identificativi, mentre per sapere il contenuto delle attività finanziarie (saldo) dovranno attivare la procedura di richiesta finalizzata ad integrare gli elementi di indagine ex art. 32 DPR n. 600/73 e art. 51 DPR n. 633/72.

Sempre nel corso dell'iter parlamentare, è stato aggiunto il comma 4-bis, in virtù del quale si prevede che l'Agenzia delle Entrate trasmetta annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai suddetti commi da 2 a 4.

² L'art. 7, co. 11, DPR n. 605/1973 prevede che le rilevazioni, le evidenziazioni e le comunicazioni obbligatorie da parte degli operatori finanziari siano utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per effettuare le cd. "indagini finanziarie", ovvero per richiedere informazioni ad enti creditizi e finanziari e così acquisire elementi utili a ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale o, per l'IVA, l'effettivo volume di operazioni imponibili e di acquisti. In particolare, le rilevazioni e le comunicazioni obbligatorie degli operatori finanziari sono utilizzate nell'attività di richiesta di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari stessi e le generalità dei soggetti per i quali gli operatori abbiano effettuato le suddette operazioni. Per l'attivazione di tale potere di richiesta, è necessario che gli uffici chiedano una previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa competente per territorio.

Infine, per effetto delle modifiche in esame, è da ritenere abrogato l'articolo 2, comma 36-undecies del decreto-legge n. 138/2011, che aveva autorizzato l'Agenzia delle entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire.

Scambio informativo Agenzia delle entrate – INPS

Il comma 6 dell'art. 11 prevede che, nell'ambito dell'attività di scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e INPS (prevista dall'articolo 83, comma 2, del D.L. n. 112/2008) relativamente ai soggetti non residenti ed ai percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, l'INPS fornisca all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

Disciplina dell'attività di controllo amministrativo

Il comma 7 modifica la disciplina dei controlli amministrativi effettuati in forma di accesso (di cui all'articolo 7 del D.L. 70/2011). In particolare, i predetti controlli sono resi oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Vengono poi eliminate le disposizioni relative alla durata massima dei predetti controlli, nonché quelle che qualificavano come illecito disciplinare, per i dipendenti pubblici, la violazione dei principi in materia di controllo amministrativo.

Consigli tributari

I commi da 8 a 10 abrogano le norme che impongono la costituzione dei consigli tributari³, in particolare ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni attributive di risorse ai Comuni.

Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie (art. 11-bis)

L'articolo 11-bis, inserito durante l'esame parlamentare del provvedimento con scopi di semplificazione, riduzione di spesa e razionalizzazione delle attività, prevede che la procedura telematica attualmente in uso per le rilevazioni e comunicazioni da parte degli operatori finanziari all'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, comma 6 del DPR n. 605/1973 (si veda il commento alla precedente disposizione) si renda applicabile anche alle richieste di informazione, di copia della documentazione e di consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'art. 7 comma sesto del DPR n. 605/1973.

Il nuovo art. 11-bis prevede che le richieste telematiche di consultazione dell'anagrafe tributaria da parte degli Uffici, contenente ora le predette comunicazioni periodiche degli operatori finanziari,

³ L'articolo 18, comma 2 del DL n. 78/2010 ha previsto l'istituzione dei Consigli Tributari, con le seguenti modalità:

- per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, mediante regolamento del Consiglio comunale (da adottarsi entro il 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, cioè entro il 28 agosto 2010);
- per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, mediante costituzione di un consorzio obbligatorio (ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), con obbligo di deliberare lo statuto e la convenzione del consorzio obbligatorio entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 26 novembre 2010.

dovranno seguire la procedura di autorizzazione prevista per le indagini finanziarie, ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600/73.

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante (art. 12)

Le principali modifiche apportate alla Camera sulla limitazione alla circolazione del contante (e dei titoli al portatore in forma libera) sono le seguenti:

- **tracciabilità pagamenti tra privati** (soglia di 1.000 euro): viene prevista l'introduzione della **sospensione delle sanzioni** alle violazioni della disciplina sulla circolazione del contante, come modificata dal DL n. 201/2011, per il periodo che va dal **6 dicembre 2011** (entrata in vigore del DL) al **31 gennaio 2012**. La sospensione dell'applicazione delle sanzioni, prevista anche in passato in occasione di modifiche alla suddetta soglia (da ultimo, L. n. 148/2011, di conversione del DL n. 138/2011 che ha ridotto la soglia da 5.000 euro a 2.500 euro) tiene conto del periodo ritenuto idoneo ad un'adeguata divulgazione della nuova norma;
- **libretti bancari e postali al portatore**: è stato previsto un nuovo termine per l'adeguamento degli importi alla nuova soglia di 1.000 euro (riduzione entro il limite/trasformazione in nominativo), ossia il **31 marzo 2012**, ed è stato previsto che la sanzione per il mancato adeguamento coincida con il saldo del libretto **se il saldo è inferiore all'importo di 3.000 euro** (in deroga alla sanzione minima di 3.000 euro stabilita per tali violazioni, art. 58, co. 7-bis del d. lgs. n. 231/2007);
- **tracciabilità pagamenti PA**: viene innalzata la soglia entro cui la PA può effettuare pagamenti in contanti dai 500 euro previsti dal DL n. 201/2011 a **1.000 euro**, equiparandola quindi a quella introdotta dallo stesso DL per le operazioni di pagamento tra privati; inoltre, vengono concessi **tempi di adeguamento più lunghi** a favore della PA stessa (tre mesi dall'entrata in vigore del DL e possibile ulteriore proroga motivata disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro PA e Semplificazione) e vengono inserite le carte istituzionali (es. tessera sanitaria) in qualità di ulteriori strumenti elettronici da utilizzare per gli accrediti PA; viene, infine, specificato che l'esenzione dall'imposta di bollo e dagli altri costi bancari è prevista esclusivamente per i conti di soggetti, beneficiari degli accrediti PA, che rientrino nelle fasce socialmente svantaggiate;
- **conto corrente di base** (da definire mediante convenzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della conversione al DL): al c/c corrente classico, indicato nel DL, viene affiancato un altro strumento da mettere a disposizione della clientela tramite la medesima convenzione, ossia il **conto di pagamento** (disciplinato dal d. lgs. n. 11/2010 sui sistemi di pagamento), strumento più semplice rispetto al conto corrente per funzionalità (assolve solo la funzione monetaria - non quella creditizia - del c/c classico, regolata attraverso operazioni di pagamento elettronico es. bonifico), per gestione (può essere offerto da soggetti diversi dalle banche, i c.d. istituti di pagamento) e per costi. Vengono, inoltre, inseriti ulteriori soggetti che dovranno contribuire a definire le caratteristiche del conto di base (es. Poste italiane, associazioni prestatori servizi di pagamento) e viene altresì esplicitato che i titolari del conto così definito dovranno disporre gratuitamente della carta di debito collegata a quel conto. Infine, la convenzione dovrà stabilire anche gli importi delle commissioni sui prelievi tramite carta di pagamento effettuati presso banca diversa da quella del titolare della carta utilizzata;

- **commissioni interbancarie a carico degli esercenti:** viene ampliata la platea di soggetti investiti del compito di definire le regole generali per la riduzione delle commissioni in oggetto (es. Poste italiane, Consorzio bancomat, associazioni prestatori servizi di pagamento; rimangono le associazioni delle imprese, come stabilito dal DL) e viene fissato un tetto **massimo** per tali commissioni dell'**1,5%**.

Anticipazione dell'imposta municipale propria (art. 13)

L'articolo 13, modificato durante l'esame del provvedimento in sede referente, anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

In primo luogo, (comma 1) le disposizioni in commento prevedono un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell'IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo:

- la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
- le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 in esame.

L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015.

Nella base imponibile dell'IMU viene ora ricompresa anche il valore dell'abitazione principale e vengono incrementati in misura variabile gli specifici moltiplicatori per il calcolo della base imponibile. Per le imprese è previsto un aumento dal 2013 da 60 a 65 del coefficiente specifico per i fabbricati classificati in categoria D (vedi tabella a fine paragrafo).

Per le abitazioni principali è prevista una detrazione di 200 euro, che i Comuni hanno facoltà di elevare. Tale detrazione è incrementata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'unità immobiliare, limitatamente agli anni 2012 e 2013. La detrazione non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono prevedere ulteriori detrazioni.

L'aliquota base resta quella prevista dal decreto legislativo sul federalismo municipale: 0,76%, con possibilità per i comuni di variarla al massimo di 0,3 punti percentuali in aumento o diminuzione. Sull'abitazione principale è prevista un'aliquota inferiore, pari a 0,4% (con facoltà dei Comuni di variarla in aumento o in diminuzione al massimo di 0,2 punti percentuali).

L'aliquota IMU, su deliberazione del consiglio comunale, può essere ridotta della metà nel caso in cui l'immobile sia posseduto da soggetti passivi IRES (inclusi Trust ed enti non commerciali) e per immobili non produttivi di reddito fondiario (cioè beni strumentali per l'attività d'impresa e professionale).

Il gettito IMU è stimato in 21,8 miliardi di euro, con un aumento complessivo del 137% rispetto al gettito ICI a legislazione vigente (9,2 miliardi). Tenendo conto del fatto che con l'introduzione dell'IMU viene soppressa la quota di IRPEF (e relative addizionali) sui redditi relativi a immobili non locati (minor gettito stimato 1,6 miliardi) l'inasprimento del prelievo è del 102%.

Moltiplicatori per calcolo base imponibile ICI/IMU		
Categoria catastale	Decreto	Legisl. vigente
A - Abitazioni e alloggi comuni (escluso A/10) abitazione principale	160	100
C/2 Magazzini e locali di deposito C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non lucro) C/7 Tettoie chiuse o aperte	160	100
C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (non lucro) C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (non lucro)	140	100
B - Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme; Case di cura e ospedali ecc.	140	140
A/10 Uffici e studi privati	80	50
D/5 – Istituti di credito, cambio e assicurazioni	80	50
D - Immobili a destinazione speciale (opifici, alberghi, cinema e teatri etc – emendamento eleva a 65 dal 2013)	60	50
C/1 Negozi e botteghe	55	34

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14)

Viene introdotto un tributo comunale su rifiuti e su servizi comunali (TARES) che sostituisce le attuali TARSU-TIA e che colpisce anche le aree produttive sulla base della quantità e qualità dei rifiuti prodotti, ma con riferimento alle "medie ordinarie" di rifiuti producibili in base alla superficie catastale.

In sostanza si applicano dei coefficienti presuntivi di rifiuti che potenzialmente sono producibili per quella superficie in base alla tipologia di attività svolta. Inoltre nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte in cui si formano rifiuti speciali.

La norma viene incontro alle richieste delle imprese di pagare in base ai rifiuti effettivamente prodotti e di non considerare la superficie produttiva dove non si producono rifiuti urbani. Va però notato che si prendono solo a riferimento i rifiuti che si stimano essere mediamente prodotti per quella attività e non i rifiuti effettivamente prodotti dalla singola impresa.

Il comma 29 prevede comunque la possibilità, per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, di prevedere con loro regolamento l'applicazione di una tariffa avente natura di corrispettivo per il servizio di raccolta offerto, in luogo della TARES. In tale ipotesi la tariffa sarebbe ovviamente soggetta ad IVA.

I regolamenti comunali potranno prevedere delle riduzioni tariffarie su aree produttive (es. magazzino) dove è difficile delimitare la superficie dove i rifiuti urbani si producono da quelle dove si producono rifiuti speciali (esclusi da tassazione).

Disposizioni in materia di riscossione dei comuni (art. 14-bis)

L'articolo 14-bis, inserito durante l'esame del provvedimento in sede referente, modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni recate dall'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 2011 al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle

entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l'ente deciderà di gestire tale servizio.

Disposizioni in materia di accise (art. 15)

L'articolo 15 del DL n. 201/2011, modificato nel corso della discussione presso le competenti Commissioni della Camera dei Deputati, ha incrementato la misura delle accise sui carburanti per autotrazione.

L'aumento dell'accisa, originariamente decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legge, è stata successivamente fissata giorno successivo pertanto, in luogo del 6 dicembre 2011, è passata al 7 dicembre 2011 (giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame). Le nuove aliquote delle accise (Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative – D.Lgs. n. 504/1995) sono fissate nelle misure di seguito riportate:

- a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
- d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.

La disposizione prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.

La tabella seguente fornisce il riepilogo dei nuovi incrementi.

	AL 6 DICEMBRE 2011	DAL 7 DICEMBRE 2011 AL 31 DICEMBRE 2012	DAL 1° GENNAIO 2013
Benzina e benzina con piombo	<i>622,10 euro per mille litri</i>	<i>704,2 euro per mille litri</i>	<i>704,70 euro per mille litri</i>
Gasolio carburazione	<i>481,10 euro per mille litri</i>	<i>593,20 euro per mille litri</i>	<i>593,70 euro per mille litri</i>
GPL	<i>227,77euro per mille chili</i>	<i>267,77 euro per mille chili</i>	<i>267,77 euro per mille chili</i>
Gas naturale autotrazione	<i>0,00291 per m³</i>	<i>0,00331 per m³</i>	<i>0,00331 per m³</i>

Il comma 4 reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l'attività di trasporto. Viene in particolare disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio nei confronti di:

- soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

- enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale;
- imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
- enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei (art. 16)

A partire dal 2012, è aumentata l'addizionale erariale sulle auto cosiddette di lusso, è introdotta una tassa annuale di stazionamento sulle imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a 10 metri, e un'imposta erariale sugli aeromobili privati. In particolare:

- l'addizionale erariale introdotta nel 2011 per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose in misura pari a 10euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW, a partire dall'anno 2012 è aumentata a 20euro per ogni KW di potenza superiore ai 185 KW. L'addizionale è ridotta al 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo, al 30% dopo 10 anni, al 15% dopo 15 anni e non è più dovuta decorsi 20 anni da tale data. Tali periodi decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione;
- dal 1 maggio 2012, le unità da diporto con scafo superiore a 10 metri, che stazionano in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento. La tassa è calcolata per giorno o frazione in misura corrispondente ai diversi "scaglioni" di lunghezza dell'imbarcazione (nove scaglioni per lunghezze da 10 ad oltre 64 metri). La tassa è ridotta alla metà per le imbarcazioni fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti come propri ordinari mezzi di locomozione nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia, nonché per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario. La tassa non si applica alle imbarcazioni di proprietà o in uso allo stato e ad enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio e alle imbarcazioni che sono in un'area di rimessaggio (per i giorni di effettiva permanenza); sono esenti le unità possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontaria a fini di assistenza e pronto soccorso; la tassa non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità del cantiere o del distributore, o per quelle usate e ritirate dai cantieri/distributori con mandato di vendita. Infine, la tassa è ridotta del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, del 30% dopo 10 anni, e del 45% dopo 15 anni;
- è istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, dovuta in una misura annuale commisurata agli "scaglioni" di peso del velivolo; per gli elicotteri l'imposta dovuta è il doppio di quella stabilita per velivoli di ugual peso, mentre per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati l'imposta è pari a 450 euro. Sono previste una serie di esenzioni dall'imposta (servizi di linea, scuole di addestramento volo etc). L'imposta è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 48 ore.

Canone RAI (art. 17)

Ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, le imprese e le società devono indicare in dichiarazione il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza, e gli altri elementi eventualmente indicati nel modello di approvazione della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, coloro che detengono apparecchi per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto, sono tenuti a stipulare un contratto di abbonamento speciale. Tale canone attualmente varia, secondo la dimensione dell'esercizio pubblico e il numero di apparecchi, da 190,49 a 6.349,35 euro

Clausola di salvaguardia (art. 18)

Le norme recate dall'art. 18 intervengono sulle disposizioni dell'art. 40, DL n. 98/2011 (come modificato dal DL n. 138/2011); tale articolo (al comma 1-ter) aveva disposto la riduzione del 5% nel 2012 e del 20% a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-bis del medesimo decreto legge n. 98. Si tratta dei c.d. "regimi agevolativi" il cui riordino è previsto nel disegno di legge di iniziativa governativa recante Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, in discussione alla Camera dei deputati.

In particolare, l'art. 40, nel testo risultante a seguito dell'adozione del DL n. 138/2011, prevedeva che, nei casi in cui la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale non fosse suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze fossero stabilite le modalità tecniche per l'attuazione con riferimento ai singoli regimi interessati.

Il successivo comma 1-quater disponeva che tale norma non fosse applicabile qualora entro il 30 settembre 2012 fossero adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale che si sovrapponevano alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2012 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2013.

Con l'intervento in esame, una parte delle risorse reperite con il decreto legge in commento è utilizzata per anticipare parte degli effetti finanziari netti previsti dalla legge delega fiscale; questi erano previsti in 4 miliardi nel 2012, 16 miliardi nel 2013 e 20 miliardi nel 2014 e vengono ridotti a 0 nel 2012, 13 miliardi nel 2013, 16 miliardi nel 2014.

Per il solo 2012, le risorse necessarie a tale scopo sono reperite mediante la previsione dell'aumento delle aliquote IVA del 10 e del 21% di 2 punti percentuali dal 1° ottobre 2012. Tale aumento potrà rientrare – dal 1° gennaio 2013 - qualora entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi pari appunto a 13 miliardi nel 2013 e 16 nel 2014. Ove ciò non fosse realizzato, l'aumento di aliquote sarebbe permanente per il 2013, con l'aggiunta di 0,5 punti percentuali (per entrambe le aliquote) dal 2014.

Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori "scudati" e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero (art. 19)

L'articolo 19, nella sua veste originaria prevista dal decreto legge, prescriveva:

- l'introduzione dell'imposta proporzionale di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito;

- l'introduzione di una imposta straordinaria dell'1,5% sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, a seguito dei diversi provvedimenti di "scudo fiscale" (art. 13-bis, DL n. 78/2009, artt. 12 e 15, DL n. 350/2001).

Questo articolo ha, tuttavia, subito modifiche molto consistenti a seguito del passaggio parlamentare, specie con riferimento all'imposizione applicabile ai c.d. capitali scudati.

Imposta di bollo su estratti conto e strumenti finanziari

Per quanto concerne l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (commi da 1 a 5), anche non soggetti all'obbligo di deposito, l'articolo in esame dispone una nuova modifica – ulteriore rispetto a quanto già recentemente previsto con il DL n. 98/2011- dell'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è istituita, in luogo dell'imposizione in forma fissa, una imposizione su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013 e, al contempo, è ampliata la base imponibile su cui si applica l'imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito.

Originariamente, era stato disposto che l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari dovesse essere versata nella misura minima di 34,2 euro e massima di 1.200 euro, per anno. Con modifica apportata alla Camera, è stata disposta l'eliminazione del limite massimo di 1.200 euro a decorrere dall'anno 2013.

Interventi sono stati apportati anche alle modalità di applicazione dell'imposta di bollo sugli estratti conto. Ai sensi dei nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, come modificati dalla competente commissione della Camera dei deputati, gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, sono soggetti ad una imposta fissa pari a:

- 34,20 euro se il cliente è persona fisica, prevedendo l'esenzione (ai sensi della nota 3-bis del predetto articolo 13 modificata dal nuovo comma 2 dell'articolo in commento), qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000
- 100 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Nella nuova formulazione della nota 3-bis è inoltre previsto che l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

Imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione

Come sopra anticipato, il testo originario del decreto legge ha introdotto una imposta straordinaria dell'1,5% sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. Il versamento doveva avvenire per il tramite degli intermediari finanziari che avrebbero trattenuto l'imposta sulle attività rimpatriate o regolarizzate ovvero ricevuto la provvista dal contribuente. Con i provvedimenti varati nel 2001 e nel 2002 erano emersi 73,1 miliardi di euro, che hanno comportato un gettito pari a 2,1 miliardi di euro, mentre nel 2009 sono stati regolarizzati/rimpatriati circa 93 miliardi di euro per un gettito di circa 4,75 miliardi di euro. Dall'imposta straordinaria dell'1,5% si stimava un gettito complessivo di circa 2 miliardi di euro.

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera le norme recate dai commi da 6 a 12 dell'articolo 19 prevedono, in luogo dell'imposta straordinaria dell'1,5% su tutte le attività "emerse", l'applicazione di

un'imposta speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e all'articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 (c.d. scudo fiscale).

Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota, è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille (comma 6). L'imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo sugli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti.

Il versamento, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, avviene - entro il 16 febbraio di ciascun anno - per il tramite degli intermediari finanziari, che provvedono a trattenere l'imposta del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

Gli intermediari segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta. Nei confronti di questi contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo. Per l'omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato, mentre per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte di bollo (commi 10 e 11).

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille (nuovo comma 12).

Imposta sugli immobili detenuti all'estero

Accanto alle modifiche concernenti il prelievo sui capitali oggetto di emersione con i diversi provvedimenti di "scudo fiscale", a seguito dell'esame parlamentare, è stato altresì introdotto un prelievo strutturale su immobili all'estero e su attività finanziarie all'estero.

I nuovi commi da 13 a 17 prevedono una imposta sul valore degli immobili situati all'estero.

L'imposta colpisce gli immobili siti all'estero, destinati a qualsiasi uso, e trova applicazione dal 2011; ne sono soggetti passivi le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali tale situazione di fatto si è protratta; a tal fine, il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

L'aliquota d'imposta è pari allo 0,76 per cento della base imponibile, consistente nel valore degli immobili risultante dall'atto di acquisto degli stessi o dai contratti. In mancanza, la base imponibile si desume dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile medesimo.

Ai sensi del comma 16, per evitare fenomeni di doppia imposizione, dalla predetta imposta è deducibile un credito d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è sito l'immobile.

Il comma 17 rimanda alla normativa in materia di IRPEF per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

Si ricorda che i redditi degli immobili prodotti all'estero detenuti da residenti sono imponibili Italia ai sensi dell'art. 3 del TUIR (c.d. *worldwide income taxation principle*), quale reddito diverso di cui all'art. 67, lett. f) del TUIR.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 43/2009, con riferimento agli investimenti all'estero da indicare nel modulo RW, sezione II della dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2009 i contribuenti sono tenuti ad indicare in tale modello gli investimenti immobiliari all'estero di altra natura, a prescindere dall'effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, anche nell'ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale (es. immobile tenuto a disposizione).

Quanto alla quantificazione del relativo reddito l'art. 70 del TUIR, dispone che i redditi dei terreni e fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo per:

- l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata dallo Stato estero per il corrispondente periodo d'imposta;
- l'ammontare percepito, ridotto del 15%, se il fabbricato non è soggetto ad imposte nello Stato estero.

Pertanto:

- nel caso in cui l'immobile sia locato e il reddito derivante dalla locazione è assoggettato a imposta nello Stato estero, occorrerà dichiarare in Italia lo stesso reddito dichiarato all'estero (con possibilità di avvalersi del meccanismo del credito di imposta per le imposte pagate all'estero);
- nel caso in cui l'immobile sia locato e il reddito derivante dalla locazione non è assoggettato a imposta nello Stato estero, occorrerà indicare il canone annuale percepito al netto della riduzione forfetaria del 15%;
- nel caso, infine, in cui l'immobile sia tassato nel Paese estero in base alla rendita catastale o sulla base di criteri simili, l'importo da dichiarare coincide con la valutazione netta dell'immobile effettuata nello Stato estero. Il reddito sarà indicato nel quadro RL del modello UNICO.

Poiché le legislazioni nazionali, generalmente, prevedono che i redditi prodotti dagli immobili sono tassabili anche nello Stato ove gli immobili sono situati, si creano problemi di doppia imposizione (giuridica): la normativa prevede quindi che le imposte pagate nello Stato estero a titolo definitivo siano ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione

Con la modifica introdotta dal DL n. 201/2010, gli immobili situati all'estero sono ora assoggettabili ad un'imposizione patrimoniale statale in base al suo valore di mercato, a prescindere dal fatto che l'immobile produca un reddito da locazione o sia assoggettato a tassazioni locali nello Stato estero. Il credito di imposta per le imposte pagate all'estero spetterebbe solo ove il bene sia assoggettato ad eventuale imposta patrimoniale all'estero.

La misura, che tratta diversamente gli immobili esteri detenuti da residenti (tassati sul valore di mercato) rispetto a quelli tassati in Italia (tassati sul valore catastale) potrebbe forse generare problemi di compatibilità con la normativa comunitaria.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

I commi da 18 a 23 dell'art. 19 – introdotti nel corso della conversione in legge del decreto – istituiscono una imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche, che completa la tassazione delle attività - mobiliari e immobiliari – all'estero, e si configura come una imposta patrimoniale. In tal senso depone la modalità di determinazione della base imponibile - che fa riferimento al valore delle attività mobiliari - e la previsione, recata dal comma 21 dell'articolo, secondo cui è possibile dedurre dall'imposta l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Secondo quanto previsto dal comma 18 dell'art. 19, i soggetti colpiti dalla nuova imposta sono solo le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono attività finanziarie all'estero. Risultano, pertanto, escluse le attività finanziarie detenute all'estero dai soggetti IRES e dalle società di persone.

Dovrebbero essere assoggettate a tassazione con la nuova imposta , atteso anche il richiamo alla disciplina sul monitoraggio fiscale e alle regole di compilazione del modulo RW recato dalla relazione tecnica, le somme di denaro, le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, le quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria, finanziamenti a soggetti esteri – indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente – metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, i titoli e le altre attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia, purché siano detenuti all'estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, nonché le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia.

Il comma 20 precisa che l'imposta è dovuta nella misura del:

- 1 per mille annuo per il 2011 e il 2012;
- 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.

La base imponibile è costituita dal valore delle attività finanziarie. Per valore, precisa il comma 20, deve intendersi, il valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Il comma 21, come accennato, prevede che in caso di versamento presso lo Stato estero di una eventuale imposta patrimoniale sulle attività ivi detenute, questa possa essere dedotta fino a concorrenza dell'imposta italiana. Trattasi di un aspetto che andrà chiarito, poiché non sempre è agevole inquadrare la natura, come patrimoniale, di eventuali imposte dello stato ove sono situate le attività, e poiché, non sempre le imposte patrimoniali sono applicate in Stati esteri con aliquote distinte per immobili, attività finanziarie o beni di lusso.

Le disposizioni di attuazione della nuova imposta saranno definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 23, stabilisce tuttavia, che il versamento della nuova imposta dovrà essere effettuato, in ogni caso, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi delle persone fisiche relative all'anno di riferimento.

Riallineamento partecipazioni (art. 20)

L'articolo 20 del decreto opera sostanzialmente una riapertura dei termini per accedere alla disciplina di affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni, iscritti in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni.

Rinviando alla nostra circolare FFW n.19444 del 28 luglio scorso per quanto concerne la disciplina di affrancamento del valore delle partecipazioni, introdotta dall'art. 23, co. 12 e ss., DL n. 98/2011, l'articolo in esame estende la possibilità di fruire di tale disciplina anche con riguardo alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Il comma 13 del citato articolo 23, infatti, limitava l'applicabilità delle suddette norme alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e a quelle effettuate nei periodi di imposta precedenti.

Il comma 1 dell'articolo 20 prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% sia effettuato in tre rate di pari importo da versare:

- a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
- b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

Gli effetti del riallineamento effettuato ai sensi del comma 1, decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione, estende tali termini di versamento anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In questo caso su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale, a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Infine, il comma 3 dispone l'applicazione, ove compatibili, delle modalità di attuazione già previste dai commi da 12 a 14 del citato articolo 23 del DL n. 98/2011, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.

Soppressione enti e organismi (art.21)

In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,

l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Dalla data di entrata in vigore del DL e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.

In attesa dell'emanazione dei decreti di cui sopra, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati, relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS.

L'operazione di soppressione e relativa incorporazione nel cosiddetto "superINPS" va necessariamente accompagnata da una profonda riforma del sistema di governance degli Enti previdenziali ed assicurativi.

Al riguardo, va ricordato che Confindustria e CGIL, CISL e UIL, hanno firmato il 24 giugno 2008 un avviso comune, nel quale sono stati delineati i criteri da seguire per innovare il sistema organizzativo degli Enti: criteri che si ispirano al sistema societario e che riconfermano il ruolo fondamentale delle parti sociali.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici (art.24)

Le principali innovazioni previste, a far data dal 1 gennaio 2012, possono essere così sintetizzate.

- Pensionamento nel regime totalmente contributivo (lavoratori senza anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996)
 - a) **Pensione di vecchiaia:** anzianità contributiva di 20 anni e 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica di 70 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.
 - b) **Pensione anticipata:** anzianità contributiva di 20 anni e 63 anni di età e un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo pari almeno a 2,8 volte l'assegno sociale.
- Pensionamento nel regime misto contributivo e retributivo
 - a) Introduzione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni, secondo il meccanismo pro-rata;
 - b) Abolizione delle pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote e sostituzione con la pensione di anticipata che si consegue con anzianità indicizzate alla speranza di vita e inizialmente fissate in 42 anni e un mese per gli uomini e 41 e un mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati ulteriormente di un mese nel 2013 e nel 2014. Sono previste penalizzazioni percentuali (1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) sull'importo della pensione. Dal 2013 viene applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita.
 - c) Pensioni di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012
 - a. Lavoratori dipendenti e autonomi: 66 anni
 - b. L'equiparazione dell'età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Dall'insieme della normativa previgente e modificata dal decreto, dal 1° gennaio 2012 l'età di pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici delle varie categorie è la seguente:
 - Lavoratrici dipendenti settore privato 62 anni

▪ Lavoratrici autonome	63 anni e sei mesi
▪ Lavoratrici dipendenti pubbliche	66 anni

- d) Flessibilità età pensionabile vecchiaia (66 - 70 anni), minimo dell'anzianità contributiva di 20 anni, coefficienti di trasformazione della pensione in relazione alle età anagrafiche fino a 70 anni;
- e) Dal 2013 viene applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita: con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tale incremento (che è il primo) è stato fissato a tre mesi.
- f) Abolizione delle finestre di uscita, inglobate nei nuovi requisiti di accesso.

Si ricorda infine che, in base alla normativa previgente, a decorrere dal 2021 le pensioni di vecchiaia possono essere liquidate solo qualora il soggetto abbia un'età pari o superiore a 67 anni, indipendentemente dalle misure del processo di elevamento legato all'incremento della speranza di vita.

- Norme eccezionali di pensione anticipata

Sono previste regole particolari per le seguenti categorie di lavoratori dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

- a) ai lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 con le quote è riconosciuto il diritto al trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
- b) alle lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni, è riconosciuto il diritto al trattamento di vecchiaia con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni (a meno che non raggiungano l'età di cui al punto 2.b sopra)

- Esclusioni dalla riforma

Rimangono ferme le precedenti disposizioni in materia di requisiti e di decorrenza dei trattamenti pensionistici nei confronti di:

- coloro che maturano i requisiti entro il 31 - 12 - 2011;
- donne che esercitano l'opzione per il contributivo con 35 anni di anzianità e 57 di età.

Anche se maturano i requisiti nel 2012, sono inoltre escluse le seguenti categorie di lavoratori, nei limiti numerici da fissare entro tre mesi con decreto interministeriale nel rispetto dello stanziamento prefissato per gli anni 2013-2019:

- lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011;

- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà (questi ultimi lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto legge);
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011.

La legge stabilisce che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i previgenti requisiti può chiedere all'Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

A tal proposito l'INPS ha chiarito che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto in oggetto è subordinato alla sola maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla predetta normativa, a prescindere dall'avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.

- Coefficienti di trasformazione

Con il decreto direttoriale previsto ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Tale valore è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019, sono effettuati con periodicità biennale.

- Armonizzazione

Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

Di conseguenza, al momento, la riforma non si applica ai regimi di pensionamento anticipato vigenti in determinati settori (come quello ex lege n.416/1981 per l'editoria).

- Contributo di solidarietà Fondi speciali INPS

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPDAl, Elettrici, Telefonici) e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione

calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

- Aumento contributi lavoratori autonomi

Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere nel 2018 il livello del 24 per cento.

- Blocco rivalutazione delle pensioni

Per il biennio 2012-2013 la rivalutazione automatica delle pensioni al costo della vita si applica nella misura del 100% ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (circa 1400 euro).

- Tassazione TFR di importo elevato

In luogo della tassazione separata di cui all'art. 19 del TUIR, viene previsto l'assoggettamento a tassazione ordinaria IRPEF e relativi addizionali locali delle somme erogate a titolo di Trattamento di fine rapporto e sulle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione eccedenti un milione di euro. In deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo fiscale la disposizione si applica con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. La misura si applica in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

Addizionale regionale IRPEF (art. 28)

A decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF dallo 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Ciò comporterà interventi da parte delle Regioni per aggiornare le aliquote addizionali ove siano previste tassazioni differenziali sulla base di scaglioni di reddito.

Poichè la trattenuta dell'addizionale regionale avviene in un numero massimo di undici rate decorrenti dal mese successivo a quello di svolgimento del conguaglio di fine anno, si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate sulle modalità di recupero dell'incremento dell'addizionale regionale per i dipendenti già cessati nel corso del 2011.